

STATUTO  
FEDERAZIONE NAZIONALE TURISMO IMPRESA E.T.S. - FNTI E.T.S.

Articolo 1. (Denominazione e Sede) E' costituita in ROMA, IL 31-10-2020, l'associazione denominata "FEDERAZIONE NAZIONALE TURISMO IMPRESA E.T.S. -", il cui acronimo è "FNTI E.T.S." ai sensi degli articoli DAL 14 AL 35 del Codice Civile associazioni riconosciute e del D.Lgs n. 117/2017 Codice del Terzo Settore. La FNTI rappresenta rappresenta tutta la filiera dell'industria del Turismo.

Articolo 2. (Natura) L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. Infine l'associazione, per realizzare le proprie iniziative, ha facoltà di aderire ad Enti e/o Associazioni di carattere nazionale, comunitario ed internazionale, che perseguono obiettivi e scopi affini a quelli previsti dal presente statuto.

Articolo 3. (Finalità) FNTI E.T.S., ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività concernenti la tutela ed il sostegno degli Organismi di Formazione (in seguito semplicemente denominati ODF associati e la funzione di supporto alla loro attività di formazione professionale ed orientamento delle risorse umane per promuovere l'adeguamento dei loro standards a quelli della U.E. L'associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 3.1. la creazione di un network nazionale degli Organismi di Formazione e Orientamento volto allo scambio di esperienze e informazioni tra gli ODF e alla promozione della cooperazione e collaborazione nelle attività di sviluppo delle risorse umane, di formazione professionale ed orientamento;
- 3.2. rappresentare gli interessi degli associati presso le istituzioni, le organizzazioni politiche, economiche, sociali, sindacali sia in Italia che all'estero;
- 3.3. sviluppare e difendere la professionalità e l'etica nella formazione professionale, promuovendo e incentivando il reciproco aiuto tra tutti i membri dell'associazione;
- 3.4. ha facoltà di aderire e/o promuovere la creazione di organismi a carattere strumentale che perseguono obiettivi e scopi affini a quelli previsti dal presente statuto;

3.5. Stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi e convenzioni con le competenti Associazioni sindacali per la regolamentazione dei rapporti di lavoro delle categorie che ne fanno richiesta.

3.6. Promuovere la costituzione di cooperative, consorzi, reti di imprese e reti di professionisti che possano offrire servizi alle imprese associate o alle associazioni aderenti;

3.7. Istituire servizi di consulenza e assistenza per i propri associati;

3.8. Promuovere la formazione professionale, sindacale, organizzando corsi di formazione, abilitazione, specializzazione e qualificazione professionale per gli operatori del settore, nonché l'assistenza sociale ed economica, incentivare la razionalizzazione e lo sviluppo delle tecniche e delle strutture della rete distributiva, promuovere la costituzione di un fondo interprofessionale per la formazione continua;

3.9. Promuovere l'attività di Patronato, anche in convenzione, per l'assistenza sociale e previdenziale;

3.10. Tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, sia in sede giudiziale sia non;

3.11. Richiedere contributi o sovvenzioni da parte di Enti Pubblici e/o Privati per il raggiungimento delle proprie finalità;

3.12. Compiere tutti quegli atti e quelle operazioni anche di carattere commerciale o finanziario che in qualsiasi modo o momento siano utili ai fini del raggiungimento degli scopi ivi compresa la partecipazione a società cooperative, consorzi, società di servizi, società turistiche, enti turistici e di promozione. Gli utili conseguiti dovranno essere impiegati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

3.13. Designare i propri rappresentanti in seno alle Commissioni di cui sia prevista la rappresentanza datoriale;

3.14. Stipulare accordi con Istituzioni di Credito, finanziari ed assicurativi al fine di porre a disposizione delle categorie associate opportuni strumenti di assistenza e finanziamenti;

3.15. promuovere iniziative culturali, artistiche e sociali;

3.16. promuovere, realizzare o aderire a manifestazioni, convegni, congressi o workshop o altre manifestazioni similari;

3.17. curare e diffondere pubblicazioni;

3.18. istituire borse di studio;

3.19. istituire sezioni e articolazioni sull'intero territorio nazionale e/o europeo a tutela degli interessi specifici del settore turistico (fini esemplificativi e non esaustivi strutture alberghiere, individuali e in catena, villaggi turistici, bed and breakfast, tour operator e agenzie di viaggio, terme e centri benessere, strutture congressuali, imprese di autotrasporto viaggiatori, nautica da diporto, porti turistici, stabilimenti balneari, parchi ricreativi, musei ed archivi di impresa, servizi museali, esercizi funiviari, agenzie immobiliari per il turismo, discoteche e locali di intrattenimento, ristoranti, società di catering, Società Gdo, Società di ristorazione collettiva, Società

all'interno del territorio nazionale non richiede una modifica statutaria.

Art. 6 La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 7 (Iscritti) Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati gli Organismi di Formazione ed Orientamento accreditati secondo le leggi nazionali e regionali o che comunque prevedano nel proprio oggetto sociale l'attività di formazione e riqualificazione del personale dipendente, dei lavoratori autonomi o di disoccupati, che: - partecipino alle attività sociali svolte dall'associazione; - facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo L'associazione ha tre categorie di associati: a) Fondatori b) Ordinari c) Onorari FONDATORI - fanno parte della categoria degli Associati Fondatori coloro che abbiano contribuito alla fondazione dell'associazione. ORDINARI - fanno parte della categoria degli associati ordinari coloro che abbiano versato il contributo annuo fissato dal Consiglio Direttivo. ONORARI - nella categoria degli associati onorari sono ammessi coloro che, pur senza far parte dell'associazione, abbiano validamente contribuito in qualunque campo alle sue affermazioni. Vengono nominati per deliberazione del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e possono essere assegnate ai loro rappresentanti cariche onorarie.

Articolo 8. (Domanda di ammissione) Coloro i quali intendano far parte dell'associazione in qualità di associati ordinari dovranno redigere una domanda scritta, su apposito modulo, ed indirizzarla al Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale (d'ora in poi denominato CDN). La qualità di associato ordinario è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo territoriale di appartenenza che delibera per delega del CDN il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale degli Associati. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 9. (Diritti degli Associati)

9.1. Gli associati ordinari e fondatori regolarmente accreditati presso le rispettive regioni di appartenenza godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee ordinarie nonché dell'elettorato attivo e passivo.

9.2. L'associato ordinario e/o fondatore ha diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti previsti dal presente statuto.

9.3. La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

9.4. La qualifica di associato ordinario dà, inoltre, diritto al singolo associato di adire tutti gli organi associativi che lo tutelino nell'espletazione dei propri fini.

Articolo 10. (Decadenza degli associati)

Agroalimentari, società operanti nel settore turistico a mezzo di servizi e piattaforme telematiche.

3.20. Propone proposte di legge e/o di modifica legislativa in materia turistica e/o di accoglienza nonché materia tributaria e di fiscalità;

3.21 Promuove iniziative legislative e normative a qualsiasi livello;

3.22 Promuove iniziative di dialogo e cooperazione - nella rigorosa distinzione dei ruoli e degli scopi - con enti, istituzioni, imprese, associazioni di enti e/o imprese, al fine di contribuire a migliorare gli standard di produzione, distribuzione, comunicazione di beni e servizi, e ciò anche sulla base di apposite convenzioni.

3.23 Realizza pubblicazioni periodiche ovvero straordinarie;

3.24 Assume incarichi e commesse per studi, ricerche, formazione, attività di vigilanza, di indagine, con i predetti soggetti.

3.25 Organizza iniziative di raccolta fondi, ordinarie e straordinarie anche attraverso la realizzazione di spettacoli, mostre, fiere e intrattenimenti in genere.

3.26 Agisce in sede sia giudiziale che di conciliazione presso le competenti autorità a tutela degli associati siano persone fisiche che giuridiche ai sensi delle leggi in materia;

3.27 Assume la rappresentanza degli associati in ambito civile, penale per la tutela dei loro interessi;

3.28 Promuove la presenza attiva e sistematica dell'associazione in tutte le sedi o istanze, italiane od internazionali, ed in particolare dinanzi agli organi del potere pubblico da cui dipendono scelte di tipo economico, fiscale e sociale per la determinazione di coerenti soluzioni alle problematiche degli operatori del settore turistico / ricettivo / enogastronomico e a qualsiasi livello finalizzato alla valorizzazione dei territori;

3.29 Essa può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico e purché finalizzate al raggiungimento dello scopo associativo), ritenute dal Consiglio Direttivo Nazionale necessarie od utili per conseguimento dello scopo associativo. FNTI E.T.S. ove lo ritenga opportuno per il conseguimento dei propri fini statutari, può stringere alleanze, intraprendere rapporti e aderire ad altre organizzazioni italiane, straniere, comunitarie ed internazionali, le quali si prefiggano scopi analoghi.

Art. 4 (Proprietà della denominazione e simbolo)

La denominazione FEDERAZIONE NAZIONALE TURISMO ITALIA E.T.S. - abbrev. FNTI E.T.S. e il suo simbolo sono di proprietà dell'associazione nazionale e i marchi territoriali con il nome FEDERAZIONE NAZIONALE TURISMO ITALIA E.T.S. - abbrev. FNTI E.T.S. (seguiti dalla località regionale o territoriale o settoriale) sono di proprietà dell'associazione nazionale.

Art. 5 L'associazione ha sede in Roma, Via SQUINZZANO n. 89 e svolge la propria attività ed ha giurisdizione nell'ambito di tutto il territorio nazionale. Lo spostamento della sede legale

essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e con comunicazione sul sito internet; potrà, inoltre, essere data comunicazione agli associati con posta elettronica (e-mail), a mezzo posta ordinaria, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e, eventualmente ora e data della seconda convocazione. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei delegati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. ASSEMBLEA STRAORDINARIA: deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo, almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e con comunicazione sul sito internet; potrà, inoltre, essere data comunicazione agli associati con posta elettronica (e-mail anche non certificata), a mezzo posta ordinaria, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e, eventualmente ora e data della seconda convocazione - le assemblee potranno svolgersi anche a distanza in videoconferenza, più segnatamente l'assemblea potrà svolgersi in modo esclusivo in videoconferenza, in modo misto per garantire la partecipazione di tutti. L'Assemblea straordinaria delibera sul rinnovo delle cariche alla naturale scadenza delle stesse. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei delegati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei delegati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

Articolo 13. (Consiglio Direttivo) Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri che può variare da sette a quindici. I membri sono eletti, compreso il Presidente, dall'assemblea stessa. La partecipazione al Consiglio è obbligatoria salvo cause di forza maggiore o malattia da giustificare nelle forme prescritte dalla legge e comunque non saranno ammesse assenze ingiustificate superiori a tre sedute consecutive, tenendo presente che le stesse potranno tenersi anche in forma mista presenza e videoconferenza. Il verificarsi di una

10.1. Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi: a. recesso; b. morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa; c. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio; d. scioglimento dell'associazione; e. perdita dei requisiti di ammissione. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato stesso ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può più essere riammesso.

Articolo 11. (Organi) Gli Organi Sociali sono: a. Assemblea Generale b. Consiglio Direttivo Nazionale c. Ufficio di Presidenza Nazionale d. Presidente Nazionale e Segretario Nazionale e. Uffici di Presidenza e Coordinatori Regionali f. Assemblea dei Presidenti e Coordinatori Regionali g. Comitato Scientifico h. Collegio dei Revisori i. Probi Viri

Articolo 12. (Assemblea Generale) l'assemblea Generale degli Associati è costituita da delegati dei soci (eletti in ogni regione nella proporzione di un delegato ogni dieci soci), è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo gli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. ASSEMBLEA ORDINARIA: deve

non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 14. (Ufficio di Presidenza Nazionale) L'ufficio di Presidenza Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo. L'ufficio di Presidenza Nazionale ha il compito di attuare l'indirizzo politico - sindacale e le deliberazioni del Consiglio Direttivo. E' composto da tre persone: il Presidente rappresenta legalmente, il Vice ricopre anche la funzione di tesoriere - Presidente ed il Segretario cura i rapporti istituzionali. L'ufficio di Presidenza Nazionale può nominare dei Coordinatori Regionali per collegare meglio le attività delle regioni.

Articolo 15. (Presidente Nazionale e Segretario Nazionale) Il Presidente Nazionale rappresenta legalmente l'associazione e cura i collegamenti con le Organizzazioni sindacali aderenti. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale della FNTI E.T.S. e firma di fronte a terzi. Sono compiti del Presidente che può delegare: a) curare i rapporti con gli Enti, Ministeri e sedi periferiche; b) garantire l'unità e il coordinamento della Federazione; c) promuovere e curare gli indirizzi politici e sindacali, organizzativi ed amministrativi della Federazione stessa ed assumere i poteri decisionali che ne derivino; d) rappresentare in giudizio la Federazione.

Sono compiti del Segretario: a) promuovere e curare gli indirizzi organizzativi ed amministrativi della Federazione stessa ed assumere i poteri decisionali che ne derivino; b) sostituire in qualunque momento, d'intesa con il Presidente, i Presidenti ed i Coordinatori Periferici (Regionali) per inattività, riorganizzazione della Federazione e comunque per motivi organizzativi interni; c) stipulare le convenzioni di adesioni con altre Organizzazioni di imprese; d) assume la funzione di Tesoriere dell'ente per il tempo strettamente necessario. Il Presidente Nazionale ed il Segretario Nazionale della FNTI E.T.S. rispondono unicamente delle obbligazioni assunte in prima persona.

Articolo 16. (Ufficio di Presidenza e coordinatori regionali) L'ufficio di Presidenza Regionale è composta da un numero di membri che varia da tre a sette e possono essere costituiti anche dalla Presidenza Nazionale.

Qualora nel territorio di riferimento vi sia la presenza di soci aggregati, ovvero non siano costituiti gli Uffici di Presidenza in metà più una delle province, la Presidenza Nazionale può nominare un Coordinatore regionale che svolge i compiti attribuiti al Presidente Regionale. L'Ufficio di Presidenza o il Coordinatore

simile eventualità darà corso alla decadenza immediata dalla carica che sarà comunicata all'interessato con nota del Presidente a seguito di presa d'atto del Consiglio. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 5 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza ed in caso di parità varrà il voto del Presidente. Possono ricoprire cariche sociali solo i legali rappresentanti e/o incaricati degli ODF associati come soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee al Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) ratificare le domande di ammissione degli associati deliberate dai consigli direttivi territoriali; b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea; c) fissare le date delle Assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum; d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati; e) adottare i provvedimenti di radiazione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari; f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea degli associati; g) fissare la quota sociale. e) nominare i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali la Federazione è chiamata a designare i propri rappresentanti. Nel caso per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice - Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e



Regionale coordina l'indirizzo regionale, cura i rapporti con le autorità Regionali e con tutte le varie istituzioni e rappresenta a livello politico-sindacale l'Organizzazione. (Il mantenimento della struttura regionale è a carico di tutte le province presenti nella regione.) L'Ufficio di Presidenza o il Coordinatore Regionale ha la rappresentanza legale ed è responsabile di tutte le obbligazioni assunte a qualsiasi titolo personale o verso chiunque assunte, con esclusione quindi di qualsiasi responsabilità a carico della FNTI E.T.S., né potrà in alcun modo chiedere di essere sollevato dalle stesse, per qualsiasi motivo, o in particolare per il vincolo di adesione alla FNTI E.T.S.. L'Ufficio di Presidenza o il Coordinatore Regionale potrà essere commissariato dalla Presidenza Nazionale per gravi motivi, e per opportuni motivi politico-organizzativi.

Articolo 17. (Assemblea dei Presidenti e Coordinatori Regionali) L'assemblea dei Presidenti e Coordinatori Regionali è formata da tutti i Presidenti e Coordinatori Regionali. Partecipano di diritto i membri del Consiglio Direttivo. Delibera sui seguenti temi: a) definisce gli indirizzi politico-sindacali la cui cura è affidata al Presidente; b) definisce le linee promozionali dell'associazione e i criteri di comunicazione verso gli associati; c) discute delle istanze territoriali e definisce, concordemente con il CDN, le relazioni da instaurare nei territori con le istituzioni; d) formula proposte al CDN per iniziative a livello locale a vantaggio degli associati;

Articolo 18. (Comitato Scientifico) Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile da cinque a undici cultori della materia, individuati anche nelle Istituzioni Scolastiche e Universitarie, nominati dal Consiglio Direttivo. Compiti del Comitato Scientifico sono: a) promuovere stage di formazione e istruzione per tutte le discipline dell'Associazione; b) curare e diffondere pubblicazioni; c) istituire borse di studio; d) promuovere, realizzare o aderire a manifestazioni, convegni, conferenze e workshops o altre manifestazioni similari.

Articolo 19. (Collegio dei Revisori) Il Collegio dei Revisori dei conti, ove istituito, è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci ed individuati eventualmente anche al di fuori dell'Organizzazione. L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio fra coloro che sono stati designati. Il Presidente deve essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili. I Revisori Contabili accertano la regolare tenuta delle scritture contabili dell'Organizzazione, esercitano il controllo sulla regolarità e sulla correttezza della gestione economica e ne rendono conto all'Assemblea, mediante idonea e formale relazione sul bilancio consuntivo. I Revisori Contabili possono assistere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo alle quali saranno invitati.

Articolo 20. (Probi Viri) Il collegio dei Probi Viri in numero di tre è nominato dall'Assemblea tra soggetti indicati di soci ordinari. Esso ha il compito di: - dirimere le eventuali controversie tra i soci e tra soci e l'associazione; - esprimere parere non vincolante sull'esclusione dei soci; - deliberare su eventuali illegittimità procedurali e comportamentali che si rivelino pregiudizievoli per l'immagine ed il funzionamento dell'Associazione.

Art. 21. (Enti sostenitori) 1. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che intendono sostenere l'attività di FNTI E.T.S., per il conseguimento del suo oggetto vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio Direttivo, in un apposito albo degli Enti sostenitori tenuto a cura del Consiglio stesso che è tenuto a deliberare all'unanimità in merito a iscrizioni e cancellazioni. 2. Fermo restando che la maggioranza dei membri di ciascun organo elettivo della Cooperativa è di spettanza dell'assemblea, gli enti sostenitori nominano i membri loro riservati dal presente statuto nei termini e modalità di seguito indicati. 3. Le associazioni imprenditoriali e gli enti pubblici che svolgono funzioni di interesse generale per il sistema della imprese nominano quali propri rappresentanti due membri del Consiglio Direttivo. 4. Il diritto di nomina è attribuito a ciascun ente in proporzione dei contributi versati a favore della Associazione, in denaro o in natura, nel triennio che precede l'elezione come risultanti dai bilanci approvati; ciascun ente concorre all'interno del proprio raggruppamento e per l'attribuzione dei diritti di nomina si tiene conto anche dei contributi ulteriori rispetto alla quota necessaria per l'attribuzione del primo diritto di nomina. 5. Nel caso in cui un ente sostenitore cessi per qualsiasi motivo la sua partecipazione alla Associazione, tutti i membri del Consiglio nominati dallo stesso decadono dall'incarico e saranno sostituiti secondo l'indicazione dell'ente individuato applicando i criteri posti dal presente articolo con riferimento al momento in cui è avvenuta la nomina del consigliere decaduto; ciascun ente sostenitore può in qualsiasi momento revocare il consigliere nominato, indicando il nome del sostituto con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo; si applicherà la stessa procedura negli altri casi di cessazione dei consiglieri. 6. I consiglieri nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme agli altri in carica al momento della loro nomina. 7. E' attribuito agli enti sostenitori che abbiano versato contributi, in denaro o in natura, nel triennio che precede l'elezione, come risultanti dai bilanci approvati, il diritto di nomina di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio dei Revisori dei conti. 8. Il Presidente della Cooperativa ha il compito di comunicare agli enti sostenitori i diritti di nomina di spettanza di ciascuno, entro i trenta giorni che precedono la data di svolgimento dell'Assemblea con all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali; 9. Gli enti sostenitori indicheranno i consiglieri e i sindaci di loro nomina entro la data di svolgimento dell'assemblea; i consiglieri e i

sindaci nominati dagli enti sostenitori entrano in carica insieme ai membri nominati dall'assemblea e scadono con gli stessi.

Articolo 22. (Rendiconto) Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico - Finanziaria dell'associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Il bilancio dovrà essere composto dalle voci e dai capitoli economici, dalla nota integrativa e dovrà essere seguito dalla relazione contabile redatta e illustrata dal Collegio dei Revisori. Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati insieme alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio.

Articolo 23. (Anno Sociale) L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Articolo 24. (Patrimonio) I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Articolo 25. (Scioglimento) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale degli associati, convocati in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  dei delegati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno  $\frac{3}{4}$  dei delegati. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua le stesse finalità associative, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26. (Clausola Compromissoria) Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza dei Probi Viri, nell'eventualità si dovesse ricorrere all'autorità giudiziaria il Foro competente è Roma in modo esclusivo

Articolo 27. (Norma di Rinvio) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicherà quanto disposto dalle norme del Codice Civile in materia di associazioni.



